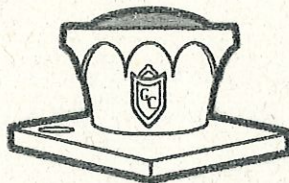


Reg. il -17 GIU 2019

Liquidati Euro

ESENTE

IL DIRETTORE



GARANZIA CIVICA

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1- E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione di Promozione Sociale "Garanzia Civica".

2- Assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta apartitica e aconfessionale, indipendente e democratica.

3- L'Associazione ha sede legale a Castello 975 nel comune di Venezia. Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4- L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4- Il logo dell'Associazione raffigura una vera da pozzo con ornato di scudo recante le lettere G e C.

ART. 2 - STATUTO

1- L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2- L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

ART. 5 – FINALITA' E ATTIVITA'

1- L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- operare per favorire la piena e concreta affermazione della dignità dell'essere umano, così come concepita nella Carta dei Diritti dell'uomo, della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, nella Costituzione Italiana e nelle altre Dichiarazioni internazionali sui Diritti Umani;
- operare per la tutela dei diritti civili e politici dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- intraprendere azioni utili a favorire l'instaurarsi di corretti, semplici, efficienti e trasparenti rapporti tra i cittadini e le Pubbliche Amministrazioni, in particolar modo nei riguardi dei cittadini svantaggiati;
- promuovere l'etica sociale.

2- Le attività che si propone di svolgere per il raggiungimento dei fini istituzionali, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono (ref. Art. 5 comma 1 D.Lgs.

117/2017):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Il perseguimento dei propri scopi, avviene mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- organizzare manifestazioni scientifiche e divulgative come convegni, dibattiti, giornate di studio, seminari per diffondere la cultura della garanzia civica;
- promuovere lo studio e la ricerca giuridica, sociologica e politica sugli aspetti della convivenza civica e della cittadinanza attiva;
- promuovere iniziative volte a diffondere una corretta informazione sulle Finalità dell'Associazione;
- organizzare programmi di aggiornamento, corsi di formazione e di perfezionamento per gli Associati e per i collaboratori dell'Associazione;
- curare, direttamente o indirettamente, la pubblicazione di un periodico di informazione per i cittadini;
- promuovere confronti continui con le istituzioni e i soggetti politici, utilizzando anche i mass-media;
- promuovere la partecipazione ai processi delle Pubbliche Amministrazioni attraverso il coinvolgimento diretto del cittadino sollecitando anche forme di consultazione popolare e referendarie propositive, oltre che consultive e abrogative;
- promuovere forme di comunicazione e accesso agli atti sempre adeguati alla migliore tecnologia disponibile;
- sviluppare rapporti con analoghe Associazioni e con Organismi e Istituzioni, anche internazionali, al fine di diffondere i principi della garanzia civica e agevolare lo scambio di studi, esperienze e progetti comuni;
- porre in essere concrete iniziative per favorire il miglioramento delle procedure amministrative e degli standard qualitativi delle pratiche amministrative sia in fase di formulazione, sia di implementazione e monitoraggio, anche attraverso la stipula di eventuali convenzioni e/o protocolli d'intesa con le Amministrazioni Pubbliche;
- offrire servizi di supporto e di consulenza per i cittadini anche per via telematica;
- prestare aiuto ai cittadini nelle vertenze sollevate nei confronti della Amministrazioni Pubbliche;
- sostenere qualunque altra iniziativa utile alla tutela del cittadino e al miglioramento della qualità della sua vita.

4- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5- L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

6- L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - AMMISSIONE

1- Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

2- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il richiedente dovrà specificare nella domanda di ammissione le sue complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

3- Gli Associati possono essere:

- fondatori, se hanno partecipato all'Assemblea costituente deliberando la costituzione dell'Assemblea;
- ordinari, se versano la quota di iscrizione annualmente nell'ammontare stabilito dall'Assemblea degli Associati;
- sostenitori, se gli aderenti, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti, se sono persone nominate tali dall'Assemblea degli Associati per meriti particolari acquisiti per opere a favore dell'Associazione o della comunità.

L'ammissione a Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota associativa non è rimborsabile, né trasferibile e non rivalutabile.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti gli Associati hanno diritto:

- di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- di essere informati delle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

- di prendere atto dell'Ordine del Giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo Art.27;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il seguente Statuto e il Regolamento;
- versare, nei termini previsti, la quota sociale annuale.

ART. 8 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1- L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2- La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1- La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2- L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3- L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

4- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni degli interessati. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale)

- l'Organo di Revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte titolo gratuito.

ART. 11 – ASSEMBLEA

1- L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa, se prevista.

2- Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

3- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

4- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, luogo, data e orario.

5- L'Assemblea degli Associati è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

6- L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e conservati presso la sede dell'Associazione.

ART. 13 - VALIDITA' ASSEMBLEE

- 1- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2- Non è ammessa più di una delega per ciascun Associato.
- 3- Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 4- L'Assemblea degli Associati straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza dei tre quarti degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione, liquida e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1- Rappresenta l'Organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2- Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un numero comunque dispari di membri non inferiore a tre fino ad un massimo di sette, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli Associati tra i suoi componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'Articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Articolo 2475-ter del Codice Civile.
- 3- I membri rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- 4- Nel caso in cui, per varie cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Se decade oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati deve provvedere all'elezione di uno nuovo.
- 5- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 6- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7- Il Consiglio Direttivo cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e predispone eventuali regolamenti che l'Assemblea degli Associati dovrà approvare.

8- Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni e l'organizzazione delle attività dell'Assemblea degli Associati.

9- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data di riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

10- L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue, comporta la sua immediata decadenza della carica e non potrà essere immediatamente rieleggibile.

ART. 15 - PRESIDENTE

1- Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

2- E' compito del Presidente la convocazione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

3- In caso di sua assenza, le funzioni spettano al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

4- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

5- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

6- Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

7- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 19 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8

comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – BILANCIO

1- Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

2- il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento o estinzione dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea degli Associati Straordinaria con le modalità dell'Art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte

rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 26 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 27 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'eventuale organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29 – NORMA TRANSITORIA

1- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

EDIZIONE: 2 ; REVISIONE: 0 ; DATA: 13.04.2019

IL PRESIDENTE

